

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO E IL TRENTINO ALTO ADIGE SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI VERONA

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

per l'appalto della Rivendita generi di Monopolio n. 7 del Comune di ROANA Provincia di VI - già ubicata in Via Maggiore, 5

Prot. n. 45542 del 12/09/2017

Il giorno **07/11/2017** alle ore **10.00** presso questa Sezione Operativa Territoriale sita in Via Sommacampagna 26 A avanti al Direttore o a chi per esso, si terrà la pubblica gara per l'appalto, ai sensi degli articoli 25 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, art. 51 del D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, e art. 1 lettera a) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della rivendita predetta vacante del titolare.

La zona nella quale deve essere ubicato il suddetto esercizio è così delimitata:

COMUNE DI ROANA – LOCALI COMMERCIALI IDONEI SITI IN: Via Maggiore dal civico 1 al civico 21 e dal civico 2 al civico 16 (tutti gli interni e lettere), Piazza Santa Giustina dal civico 1 al civico 33 (sia numeri pari che dispari), Via Roana di Sopra dal civico 1 al civico 29 e dal civico 2 al civico 32 (tutti gli interni e lettere), Via Sartori lato sinistro dal civico 1 al civico 15 (tutti gli interni e lettere).

L'asta avrà luogo ad unico incanto, ad offerta segreta, con la forma di cui agli artt. 73 (lettera B) e 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni.

I - Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita suindicata. L'appalto avrà la durata di **anni nove** decorrenti dalla data di rilascio della gerenza provvisoria. Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso l'Ufficio appaltante. La rivendita nell'esercizio finanziario **2012**, ultimo anno di intero funzionamento, ha dato **Euro 15.538,45** = di reddito a tabacchi.

II - Aggiudicazione

L'aggiudicazione avrà luogo ad unico incanto a favore di chi avrà offerto la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del conferimento, contenuta entro i limiti (minimo e massimo) fissati dall'Amministrazione mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni. Le offerte superiori al massimo o inferiori al minimo contenuti nella scheda segreta non sono valide. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicatario avrà luogo a termini dell'art. 77 del Regolamento di

Contabilità Generale dello Stato n. 827/1924. L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

III - Norme per partecipare alla gara:

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso l'offerta redatta su carta con apposta marca da bollo da €. 16,00, conforme al modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed a parte la ricevuta del deposito provvisorio di Euro 780,00= (euro settecentoottanta/00) mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Verona con la seguente causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita di generi di monopolio n. 7 in Roana (VI).

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia, in unica soluzione, all'atto del conferimento. L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con le altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzi il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a metri 300 della più vicina rivendita già esistente nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Inoltre l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a penda di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige - Sezione Operativa Territoriale di Verona presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e di impegnarsi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957. Non è valida l'offerta condizionata, né quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti. Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società. L'offerta deve essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata

dall'offerente. Ciascun procuratore può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento. L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo. La busta contenente l'offerta, in tal caso, deve essere sigillata e deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione: "Offerta per l'appalto della rivendita n. 7 in ROANA (VI) – Asta del 07/11/2017". Detta busta deve essere racchiusa, insieme alla ricevuta di deposito, in altra busta, da inoltrare al seguente indirizzo: "Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige - Sezione Operativa Territoriale di Verona - Via Sommacampagna 26 A – 37137 VERONA". Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà, seduta stante, svincolato il deposito provvisorio eseguito. Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, ovvero nella situazione contemplata dall'art.5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro TRENTA giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

- a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale proposto e propriamente:
 - 1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
 - 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, del locale designato, unitamente al contratto di locazione originario;
 - 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
- b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto in concessione della rivendita tabacchi dell'importo di **Euro 780,00**= (euro Settecentoottanta/00);
- c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta in sede di gara. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise - SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSSI IN COMPENSAZIONE;
- d) entro i sei mesi successivi all'aggiudicazione, l'assegnatario dovrà conseguire, a pena di decadenza, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78, e far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza

delle norme contenute nella legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite e in tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della rivendita.

VI - Spese contrattuali:

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro. Gli importi di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto. Il versamento dell' imposta di registro dovrà essere effettuato a mezzo a mezzo modello F23, mentre le rimanenti spese a mezzo F24 Accise - SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE. Gli attestati dei versamenti devono essere consegnati all'Ufficio per essere allegati al contratto.

VII - Decadenza:

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabilite dall'Agenzia ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell' immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Agenzia provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;
- b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;
- c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio;

In tutti questi casi l'Agenzia ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

d) nei sei mesi successivi all'avvenuta aggiudicazione non depositi presso la Sezione Operativa Territoriale di Verona il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art.55 – comma 2 quinques – del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge dall'art. 1, comma1, della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

VERONA, 12/09/2017

Il Funzionario delegato
Provvedimento n. 34486 del 03-07-2017
D.ssa Camilla Salutari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
dell'art. 3 comma 2 DLqs. 39/93

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo € 16,00)

Io sottoscritto (cognome e nome) nato a nato a
il, via, residente nel comune di n,
C.F re-mail mi impegno ad
assumere in appalto, per anni NOVE, l'esercizio della una rivendita di generi di monopolio n
nel Comune di sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate
dall'avviso d'asta, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del conferimento, della
somma di €(euro).
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale
(*) sito in via n. n. del Comune di ove intendo ubicare la
rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della
Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ⁽¹⁾ o nella situazione in cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23
luglio 1980 ⁽²⁾ , obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di
incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 ⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
Dichiaro di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione,
dovrò conseguire, entro i SEI MESI successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55,
comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di
impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli
presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

FIRMA

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso:
- 5) (abrogato);
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino vendita;
- abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Agenzia consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Agenzia e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
- (2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.
- (3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:
 - 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
 - 2) eserciti, a qualunque titolo, un Deposito Fiscale di Tabacchi Lavorati, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dell'Agenzia, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.
 - L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

^(*) L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzi il locale proposto.

⁽¹⁾ Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: